

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZAZIONI

A.S. 2023/24

Scheda

PASSA LA LINEA DELLA UIL SCUOLA RUA: per l'a.s. 2023/24, grazie ad una apposita intesa tra Ministero e Organizzazioni sindacali, potranno presentare domanda anche i docenti assunti dalle GPS I fascia sostegno e dal concorso straordinario bis.

La questione dei "blocchi" sulla mobilità per il personale docente è stato l'ostacolo principale che non ci ha consentito di firmare il contratto integrativo triennale sulle Utilizzazioni e le Assegnazioni provvisorie, così come era accaduto lo scorso marzo per il contratto sui trasferimenti.

Ricordiamo infatti che non c'è stata la volontà politica e amministrativa di permettere a tutte le persone coinvolte nella mobilità di trasferirsi: è stato solo rinviato di un anno il vincolo triennale di permanenza sulla stessa sede per docenti i neo - assunti in ruolo, mentre sono stati confermati i vincoli per il resto dei docenti. Operazione, secondo la UIL Scuola, che ha avuto come unico obiettivo la divisione del personale. Pertanto, coerentemente, la nostra posizione non è cambiata neanche rispetto al contratto integrativo sulle assegnazioni, che segue comunque la logica dei blocchi introdotti per legge.

Acquisita la nostra indisponibilità alla firma rispetto ad un contratto triennale che contiene per il personale docente tutti i vincoli di legge, l'amministrazione ha proposto un nuovo testo, che si è tradotto successivamente in una intesa, che per le operazioni di mobilità annuale prevede di fatto l'ultrattività del contratto precedente (2019/22 siglato l'8 luglio 2020), che non contiene vincoli, con possibilità di domanda di assegnazione provvisoria e utilizzo per tutti.

Come da noi proposto, infatti, per l'a.s. 2023/24 continuano ad essere applicate in via transitoria le disposizioni del precedente contratto nazionale sulle Utilizzazioni e Assegnazioni e sarà consentito di produrre domanda a tutto il personale compresi i docenti assunti dalle GPS di I fascia sostegno e dal concorso straordinario bis, che abbiano sottoscritto nell'anno scolastico 2022/23 un contratto a tempo determinato nel corso del quale svolgono e superano con esito positivo il percorso annuale di formazione iniziale e prova.

Siamo ancora convinti che sia il contratto lo strumento idoneo per derogare alle norme di legge, soprattutto quando le regole che saranno stabilite avranno validità triennale. Tale principio lo stiamo perseguendo anche nella trattativa in corso all'ARAN sul rinnovo del CCNL nazionale, rinnovo che ci auguriamo porti a significativi cambiamenti, anche in termini di mobilità.

LE NOVITÀ RISPETTO ALL'A.S. 2022/23

Per l'**a.s. 2023/24**:

- Presentano domanda **anche i docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo assunti da I fascia sostegno GPS e da concorso straordinario bis**:

- in **modalità cartacea** avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità e secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico territorialmente competente;

ATTENZIONE: In questi casi l'ufficio scolastico convaliderà la domanda dopo l'accertamento del superamento nell'a.s. 2022/23 del percorso annuale di formazione e prova del docente interessato (conferma in ruolo che potrà avvenire anche dopo il termine di scadenza delle istanze). Pertanto, i docenti potranno presentare domanda, nei termini di scadenza indicati, anche se non hanno ancora sostenuto il colloquio/prova disciplinare finale. All'atto della presentazione della domanda indicheranno nel modello cartaceo se hanno già superato l'anno di prova o sono in attesa di svolgere il colloquio finale.

- tali docenti sono **trattati in subordine**, nell'ordine delle sequenze che riguardano le assegnazioni e le utilizzazioni, rispetto al personale già di ruolo (allegato 1 – fase 42 del CCNI 2019/22 - 8 luglio 2020).
- Con riferimento **alle precedenze per assistenza al familiare disabile** (artt. 8 e 18 comma 1, punto IV CCNI 2019/22 - 8 luglio 2020):
 - **non è più possibile fare riferimento al criterio di unicità nell'assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità**: per cui, laddove il CCNI si riferisce al personale che può beneficiarne in qualità di **referente unico dell'assistenza** (es. "uno dei fratelli o delle sorelle", lett. g,; "solo figlio/figlia", lett. i,; "unico parente o affine entro il secondo grado", lett. n), **ci si riferisce a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali**;
 - per gli stessi motivi **non è più obbligatorio** presentare autodichiarazioni che attestino situazioni di esclusività o unicità di assistenza;
 - in merito al rapporto di parentela, nei casi in cui si fa riferimento al **coniuge** si intende anche la **parte di unione civile** e il **convivente di fatto** purché in quest'ultimo caso la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica (art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016 n. 76).
- **L'Intesa comprende, tra le specifiche situazioni locali che consentono alla contrattazione decentrata regionale di definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione**, anche quella relativa all'evento sismico che ha colpito in data 21 agosto 2017 i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia della regione Campania, nonché quelle relative agli eventi alluvionali che hanno colpito le province delle regioni Emilia Romagna e Marche (Pesaro, Fano e Urbino) nel mese di maggio 2023.

SCADENZE

PERSONALE DOCENTE

Dal 15 giugno al 5 luglio 2023 (tutti gli ordini di scuola)

- **Assunti a tempo indeterminato:** in modalità esclusivamente online (sono compresi anche gli insegnamenti specifici dei licei musicali e coreutici);
- **Assunti dalle GPS I fascia sostegno e dal concorso straordinario bis:** in modalità cartacea avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico territorialmente competente.

PERSONALE EDUCATIVO, INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA E PERSONALE ATA

Dal 21 giugno al 7 luglio 2023

In modalità cartacea avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico territorialmente competente.

Tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria dovranno svolgersi **entro il 4 agosto 2023**.

PROCEDURA ONLINE

ESCLUSIVAMENTE PERSONALE DOCENTE

(assunto a tempo indeterminato)

Per la presentazione on line delle istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria, il personale interessato deve seguire la modalità di accesso esclusivamente con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Il servizio Istanze on line richiede, inoltre, il possesso di un'abilitazione, indispensabile per accedere al servizio. Per ottenere l'abilitazione l'utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione "Istruzioni per l'accesso al servizio".

L'utente che accede con un'identità digitale SPID non ha bisogno dell'ulteriore riconoscimento fisico.

UNICO PUNTO DI ACCESSO

Anche per questo anno all'interno del portale POLIS sarà disponibile un unico punto di accesso denominato "Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto" tramite il quale ciascun richiedente potrà presentare le due diverse tipologie di domanda (Utilizzazione, Assegnazione Provvisoria) per tutti gli ordini e gradi di istruzione.

Dal **giorno 7 luglio 2023** saranno rese disponibili, agli utenti degli Uffici Scolastici Territoriali, all'interno del portale SIDI, le funzioni per la gestione e la valutazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del personale docente nel menù:

- gestione Anno Scolastico;
- gestione Mobilità e Disponibilità in Organico di Fatto;
- personale docente.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE**DISPOSIZIONI COMUNI PERSONALE DOCENTE E ATA****➤ Chi può presentare domanda**

Possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria i docenti e gli ATA assunti a tempo indeterminato fino all'1/9/2022 che intendono prestare servizio per un anno, **in una scuola diversa dalla propria sede di titolarità**.

Attenzione: Possono altresì presentare domanda, come detto, in modalità esclusivamente cartacea, tutti i docenti assunti con **contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo**, e superano con esito positivo il percorso annuale di formazione iniziale e prova.

Sono compresi, per il personale ATA, gli ex LSU a tempo pieno e, per i DSGA, anche i neo immessi in ruolo o chi non ha ancora terminato il triennio di permanenza sulla propria sede.

➤ I casi in cui non può essere richiesta l'assegnazione provvisoria

- all'interno del comune di titolarità, salvo eccezioni

L'eccezione è per le **città metropolitane divise in più distretti sub comunali** (es. Napoli, Roma ecc.) per cui è possibile presentare domanda di assegnazione all'interno del proprio comune – distretto sub comunale **esclusivamente** nei casi in cui il personale docente o ATA fruisce di una qualsiasi delle precedenza previste dagli art. 8 e 18 CCNI (es. assistenza al genitore con 104/92).

- nei confronti del personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l'1/9/23 (prossime immissioni in ruolo);
- per più province;
- per i docenti: non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza se non è stato superato con esito positivo il percorso annuale di formazione iniziale e prova (è comunque obbligatorio il possesso del titolo di abilitazione per il diverso grado richiesto).

➤ Nessun vincolo per il personale docente, ATA e DSGA

Tutto il **personale docente e ATA, compresi i DSGA nominati in ruolo o che non hanno ancora terminato il triennio di permanenza nella sede di immissione in ruolo**, può presentare domanda di assegnazione (avendone ovviamente i requisiti):

- anche se ha avuto il trasferimento o il passaggio di cattedra/ruolo/profilo nella provincia in cui risiede il familiare a cui ricongiungersi;
- indipendentemente dall'anno di assunzione in ruolo o dalla decorrenza economica del contratto (es. presentano domanda anche i docenti assunti nell'a.s. 2022/23 e anni precedenti);
- anche se non ha svolto l'anno di formazione e prova (con l'eccezione dei docenti individuati da I fascia GPS o dal concorso straordinario bis);

- solo per i docenti: anche se hanno avuto il trasferimento o il passaggio di cattedra/ruolo in una scuola indicata puntualmente nella domanda o se l'hanno ottenuto in altra provincia.

ESEMPI

- Docente neoassunto in ruolo (con contratto a tempo indeterminato) l'a.s. 2022/23 che ha rinviato l'anno di formazione e prova: potrà comunque richiedere domanda di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale.
- Docente assunto in ruolo solo giuridicamente dal 1/9/2022 ed economicamente dal 1/9/2023: potrà comunque richiedere domanda di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale.
- Docente che ha ottenuto un trasferimento interprovinciale per l'a.s. 2023/24 oppure all'interno della provincia con indicazione puntuale di scuola. Potrà richiedere assegnazione provvisoria e/o utilizzazione.

➤ **Motivi per cui è possibile richiedere l'assegnazione provvisoria**

Si può partecipare all'assegnazione provvisoria, provinciale o interprovinciale, per i soli motivi previsti dall'art. 7 (Docenti) e 18 (ATA) del CCNI 2019/22 e di seguito indicati:

- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente;
- ricongiungimento a parenti e agli affini conviventi purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.

Nota bene

Docente che ha il figlio residente nella provincia di titolarità e il genitore residente in provincia diversa potrà scegliere solo uno dei due familiari a cui ricongiungersi (si può scegliere infatti una sola provincia).

➤ **Scelta del familiare a cui ricongiungersi**

Nelle assegnazioni provvisorie il personale sceglie **liberamente** a quale familiare ricongiungersi, tra quelli elencati nell'art. 7, senza alcun vincolo. Ciò vale anche per il docente o ATA coniugato.

ESEMPIO

Docente o personale ATA il cui **coniuge** è residente **nel comune X della provincia A** può chiedere il ricongiungimento **al figlio o al genitore o al convivente residenti nel comune Y, anche di diversa provincia**. L'importante è sapere che si può chiedere ricongiungimento ad un solo familiare e per una sola provincia.

➤ **Requisito della convivenza**

In caso di ricongiungimento al coniuge o parte dell'unione civile, figli o genitore, non c'è nessun vincolo di convivenza. Pertanto, la convivenza è necessaria nel solo caso di ricongiungimento ad una persona con cui si convive compresi i parenti e gli affini. In questo caso la stabilità della convivenza deve risultare da certificazione anagrafica.

➤ **Legge 104/92 – assistenza al disabile e referente unico (Legge 105/2022)**

Le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria riferite al punto IV del CCNI, artt. 8 e 18, laddove si riferiscono a personale che può beneficiarne in qualità di referente unico dell'assistenza, vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali, **senza poter più fare riferimento al criterio di unicità nell'assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità.**

Sono altresì inapplicabili, per sopravvenuta incompatibilità, **le disposizioni che prevedono obblighi di autodichiarazione delle situazioni di esclusività o unicità.**

PREFERENZE

➤ **Numero**

- **Docenti:** fino a 20 preferenze per i docenti dell'infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria.
- **ATA:** fino a 15 preferenze.

➤ **Tipologia**

- scuole
- comuni
- distretti
- codice provincia (solo nel caso di assegnazione interprovinciale).

➤ **Criterio di valutazione delle preferenze espresse**

Le preferenze territoriali espresse nell'apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell'ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza.

ATTENZIONE! **OBBLIGHI DI INDICAZIONE DELLA PRIMA PREFERENZA**

LA **PRIMA** preferenza espressa nel modulo domanda **deve essere obbligatoriamente riferita al comune di ricongiungimento** (o distretto sub-comunale nelle città metropolitane).

ESEMPIO

Comune di ricongiungimento Vicenza: 1^ preferenza CODICE COMUNE DI VICENZA Oppure 1a preferenza Scuola X del Comune di Vicenza - 2a preferenza Scuola Y del Comune di Vicenza.

ATTENZIONE!

INDICAZIONE DEL CODICE COMUNE -SINTETICO- DI RICONGIUNGIMENTO

L'indicazione del codice sintetico del comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane) di ricongiungimento **è obbligatoria** (anche nel caso di comuni in cui **esista una sola scuola**) **esclusivamente** se si intende esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane).

ESEMPIO

Comune di ricongiungimento Vicenza:

opzione 1

- 1a preferenza Scuola X del Comune di Vicenza;
- 2a preferenza Scuola Y del Comune di Vicenza.

La domanda è corretta

opzione 2

- 1a preferenza Scuola X del Comune di Vicenza;
- 2a preferenza Scuola Y del Comune di Vicenza
- 3a preferenza CODICE COMUNE DI VICENZA (**obbligatoria per inserire la preferenza 4**)
- 4a preferenza Scuola /codice sintetico comune **diverso** da quello di Vicenza.

La domanda è corretta

opzione 3

- 1a preferenza Scuola X del Comune di Vicenza;
- 2a preferenza Scuola Y del Comune di Vicenza
- 3a preferenza Scuola Z del Comune di Vicenza
- 4a preferenza Scuola /codice sintetico comune **diverso** da quello di Vicenza
- 5° preferenza ecc. altre scuole/codici sintetici della provincia di Vicenza

La domanda non è corretta

...perché prima della quarta preferenza andava indicato obbligatoriamente il codice del comune di Vicenza. In questi casi la domanda non sarà annullata, ma verranno considerate soltanto le prime 3 preferenze riferite al Comune di Vicenza (comune di ricongiungimento).

PUNTEGGI

➤ DOCENTI

Sono assegnati:

- punti 6 per il ricongiungimento al familiare (coniuge o parte dell'unione civile; convivente; figli o affidati minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità; genitori con età superiore ai 65 anni);
- punti 4 per ogni figlio o affidato di età inferiore ai 6 anni;
- punti 3 per ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni e inferiore ai 18 anni.

ATTENZIONE: Non sono valutati titoli o anzianità di servizio.

➤ **ATA**

Sono assegnati:

- punti 24 per il ricongiungimento al familiare (coniuge o parte dell'unione civile; convivente; figli o affidati minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità; genitori con età superiore ai 65 anni);
- punti 16 per ogni figlio o affidato di età inferiore ai 6 anni;
- punti 12 per ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni e inferiore ai 18 anni.

ATTENZIONE: Non sono valutati titoli o anzianità di servizio.

NOTA BENE
• È possibile ricongiungersi, a scelta, ad uno dei familiari previsti dalla tabella.
• È possibile chiedere il ricongiungimento ad una persona convivente (anche se non familiare) o ad un familiare purché convivente diverso dal coniuge, figlio o genitore (es. zio, nonna, fratello).
• Per il ricongiungimento al coniuge, figlio o genitore non è necessario il requisito della convivenza.
• Il punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento a condizione che essa, alla data di presentazione della domanda vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
• Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre 2023).
• Il punteggio per i figli è assegnato anche se questi compiono i 6 anni (pp. 4) o i 18 anni (pp. 3) entro il 31 dicembre del 2023.

ALLEGATI

All'istanza di assegnazione provvisoria devono essere allegati le autocertificazioni attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie (es. dichiarazione di esistenza dei figli, dati del familiare a cui si intende ricongiungersi ecc.). Si ricorda che nei casi delle precedenzae relative ad esigenze di salute è necessario allegare la documentazione medica (es. verbale di disabilità).

Per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, si veda quanto stabilito dall'art. 4 dell'O.M. sulla mobilità anche con riferimento ai casi di ricongiungimento al convivente.

ATTENZIONE!

Non si devono allegare autodichiarazioni relative al possesso di titoli o servizi con l'eccezione, per il personale docente, di autodichiarazioni relative:

- al possesso del titolo di sostegno per chi è titolare su posto comune e richiede anche posti di sostegno;
- al superamento dell'anno di formazione e prova e al possesso dell'abilitazione per chi richiede anche altre classi di concorso o posti di diverso grado in aggiunta a quello di titolarità.

In entrambi i casi si consiglia infatti di allegare le autodichiarazioni indicate per sveltire le operazioni di valutazione della domanda da parte dell'Ufficio.

PERSONALE IN ATTESA DI SENTENZA DEFINITIVA

Al personale in attesa di sentenza definitiva in ordine al contenzioso derivato dalle operazioni di mobilità, va garantita la possibilità di permanere in via provvisoria nella provincia o nella scuola assegnata dal provvedimento del giudice.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PERSONALE DOCENTE

➤ POSTI DI SOSTEGNO

Il docente titolare su posto di sostegno può richiedere anche posti comuni solo se ha superato il vincolo quinquennale su posto di sostegno, altrimenti sarà possibile chiedere solo posti di sostegno (è lo stesso vincolo che vale nei trasferimenti).

Docenti senza titolo (solo assegnazioni provvisorie interprovinciali)

Il personale docente, che ha titolo a richiedere assegnazione provvisoria per uno dei motivi di cui all'art. 7 comma 1, **purché stia per concludere il corso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, che abbia almeno un anno di servizio sul sostegno**, anche a tempo determinato, può essere assegnato sui posti di sostegno, previo accantonamento di un numero di posti di sostegno pari al numero di docenti specializzati inseriti nelle graduatorie provinciali o di istituto.

La richiesta di posti di sostegno può essere presentata da tutti i docenti in possesso dei requisiti di cui sopra ed **esclusivamente per le assegnazioni provvisorie interprovinciali**.

Tra tutti i docenti che utilizzeranno tale possibilità avranno priorità, nell'ordine:

- genitori con figli disabili (art. 8, punto IV, lett. g);
- genitori con figli fino ai 6 anni di età (art. 8, punto IV, lett. l);
- genitori con figli di età compresa tra 6 e 12 anni (art. 8, punto IV, lett. m).

NOTA BENE

- L'operazione è residuale rispetto alle altre domande di assegnazione provvisoria con i requisiti ordinari (sequenza n. 41 dell'ordine delle operazioni).
- La provincia in cui si darà la disponibilità deve necessariamente coincidere con quella in cui ricorra uno dei requisiti previsti dall'art. 7 comma 1.
- Tale possibilità **è quindi aggiuntiva e in subordine** rispetto alla richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale per la propria classe di concorso o posto di titolarità (ed aggiuntiva e in subordine anche all'eventuale richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale per altro posto o altro grado rispetto a quello di titolarità).
- Il docente dovrà obbligatoriamente allegare alla domanda una dichiarazione in cui si evinca il possesso di uno dei due requisiti sopra indicati.

Assegnazioni interprovinciali su posto di sostegno

Si seguono due distinte sequenze:

- Assegnazione provvisoria del docente titolare su posto di sostegno;
in subordine
- Assegnazione provvisoria del docente titolare su posto comune in possesso del titolo di sostegno.

➤ ALTRE CLASSI DI CONCORSO - TIPOLOGIA DI POSTO - PART TIME

L'assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione, se:

- si è in possesso del titolo valido per il grado di scuola diverso (abilitazione/idoneità);
- si è superato il periodo di prova nel grado/ruolo di appartenenza al momento della presentazione della domanda.

ATTENZIONE!

La richiesta di assegnazione provvisoria **per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva** rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.

Per cui, **a differenza della mobilità territoriale o professionale, il docente, ad esempio, titolare sulla infanzia che possiede il titolo di abilitazione anche per la primaria, non può scegliere di inoltrare domanda di assegnazione solo per la scuola primaria. Deve obbligatoriamente presentare domanda di assegnazione anche per l'infanzia, ordine di scuola di titolarità**, la quale oltretutto sarà valutata prioritariamente rispetto a quella della primaria. La stessa cosa vale per la richiesta di assegnazione provvisoria tra I e II grado.

Lo stesso vale per chi ha il **titolo di sostegno**:

- se è titolare su posto comune non può richiedere solo posti di sostegno (deve richiedere obbligatoriamente anche il posto comune);
- se è titolare su posto di sostegno e ha terminato il quinquennio, non può richiedere solo il posto comune (deve quindi richiedere obbligatoriamente anche il posto di sostegno).

Inoltre:

- L'assegnazione provvisoria nell'ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso.
- L'assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l'assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza.
- Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell'organico dell'autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell'art. 1 comma 69 della legge 107/15, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili.
- Per il personale in **part time** l'assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

Attenzione: Nella schermata online ci sarà la possibilità di indicare se il docente al momento della domanda è in regime di part time e per quante ore.

UTILIZZAZIONI

DISPOSIZIONI PERSONALE DOCENTE E ATA

➤ PERSONALE DOCENTE

Possono chiedere l'utilizzazione:

- docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo senza sede definitiva o in esubero sulla provincia;
- docenti trasferiti a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario (nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti), che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell'istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub- comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune vicinore nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità. **Pertanto, per l'anno scolastico 2023/24, può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2015/2016 e successivi;**
- docenti che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza e che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
- docenti che, ai sensi del DM n. 331/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedono l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi di titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero;
- docenti titolari su insegnamento curricolare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo sul sostegno, nell'ambito dello stesso grado di istruzione;
- docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
- docenti titolari su insegnamento curricolare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere, presso le istituzioni carcerarie o sulle sedi di organico d ei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex-corsi serali);
- docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di scuola;
- docenti della scuola secondaria I grado che rientrano nelle categorie indicate negli articoli 43 e 44 della Legge n.270/1982 riguardanti rispettivamente i docenti di educazione fisica senza titolo e i docenti di educazione musicale;

- insegnanti tecnico-pratici non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al DPR n.19/2016, che possono essere utilizzati ai sensi dell'art. 14 comma 17 della legge n.135/2012, su posti disponibili ricorrendo le condizioni previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno;
- insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero in possesso di un titolo di studio che consenta l'accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella B del DPR 19/16 e successive modifiche, sono utilizzati sulle relative disponibilità. Per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell'area di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante;
- docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti indicati nei commi 1 e 2 dell'art.3 del DM n.8/2011, riguardante la pratica musicale nella scuola primaria, che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
- docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell'esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale;
- personale titolare su provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell'ambito di un unico grado di istruzione;
- personale docente che al termine delle operazioni di mobilità dovesse risultare ancora in esubero nazionale, e sia rimasto in carico alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d'ufficio ad una scuola al termine di tutte le operazioni previste anche in soprannumero.

UTILIZZAZIONE INTERPROVINCIALE (possibile in un solo caso)

Al permanere della situazione di esubero (da non confondere con la situazione di sola soprannumerarietà) nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza.

Dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.

OTTIMIZZAZIONE DELLA CATTEDRA

Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l'orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la disponibilità di ore anche parziale, ferma restando l'unitarietà dell'insegnamento nella scuola di completamento.

Il provvedimento viene formalizzato dal dirigente scolastico della scuola di titolarità.

➤ **PERSONALE ATA**

Può chiedere l'utilizzazione se:

- in soprannumero sull'organico dell'istituto di titolarità;
- restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 38 del C.C.N.I. sulla mobilità che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda);
- dichiarati inidonei a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, svolgono mansioni di altro profilo comunque coerente;
- già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità;
- trasferiti a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario (nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti), che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nell'istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub- comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità. **Pertanto, per l'anno scolastico 2023/24, può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2015/2016 e successivi;**
- dichiarati inidonei a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chiedano di essere utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo. In caso di concorrenza l'utilizzazione è limitata a non più di una entità in ingresso per scuola;
- restituiti ai ruoli di provenienza a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 10, comma 9 del C.C.N.L. del 29/11/2007;
- ai sensi del D.M. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- in esubero ivi compresi coloro che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale o proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.

RESPONSABILI AMMINISTRATIVI

- compresi gli insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 21 della legge n. 463/78, che non sono stati inquadrati nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- presenti nelle istituzioni scolastiche con personale già degli Enti Locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola.

NOTA BENE: Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti.

DSGA

- dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza;

- assegnato in una scuola situata in comune diverso rispetto a quello di precedente titolarità, a seguito del dimensionamento, che chiede l'utilizzazione in scuola del comune di precedente titolarità.

➤ **PUNTEGGI**

La Tabella di valutazione con cui calcolare il punteggio dell'utilizzazione è la stessa inserita nel CCNI sulla mobilità relativo ai trasferimenti e passaggi e comprende tre sezioni distinte:

- Anzianità di servizio
- Esigenze di famiglia
- Titoli generali

NOTA BENE:

- per la valutazione del servizio bisognerà fare riferimento al punteggio e alle note riferiti ai "trasferimenti d'ufficio" e non a quelli "a domanda".
- a tale punteggio si aggiungerà anche l'anno in corso (punteggio di ruolo ed eventuale punteggio della continuità di scuola) ed ulteriori titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande.

Il punteggio, quindi, è quello della graduatoria interna di istituto a cui va aggiunto quello dell'anno in corso più eventuali altri titoli valutabili conseguiti entro la data di scadenza della domanda.

FOCUS SOPRANNUMERARIO NELL'OTTENNIO (espressione delle preferenze)

Per il personale docente e ATA che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2015/2016 e successivi e che richiede utilizzo nella scuola di precedente titolarità:

- Bisogna inserire obbligatoriamente come prima preferenza la scuola di precedente titolarità.
- Dopo l'espressione di tale preferenza è possibile indicare, in subordine, le scuole del comune (o del distretto sub-comunale nelle città metropolitane) che comprende la scuola di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle. Eventuali ulteriori preferenze relative a scuole di altri comuni devono essere indicate solo dopo le precedenti.

ATTENZIONE!

L'indicazione dell'intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) **solo ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.**

La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) annulla le preferenze puntuali e/o sintetiche relative ad altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.

PRECEDENZE
DISPOSIZIONI PERSONALE DOCENTE E ATA

Precedenze previste

I. Personale con gravi motivi di salute in ordine di priorità (assegnazioni e utilizzazioni):

1. Personale non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);
2. Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82).

II. Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità (solo utilizzazioni provinciali).

III. Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative in ordine di priorità (assegnazioni e utilizzazioni):

1. Personale con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92 (disabilità+grado di invalidità di almeno il 67%);
2. Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo;
3. Personale appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92 (disabilità grave art. 3 comma 3 legge 104/92).

IV. Assistenza in ordine di priorità (assegnazioni e utilizzazioni):

1. Assistenza al figlio/tutela legale/fratello-sorella;
2. Assistenza al coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto;
3. Assistenza al genitore;
4. madre/padre con figli inferiori i 6 anni;
5. madre/padre con figli inferiori i 12 anni (**SOLO ASSEGNAZIONI INTERPROVINCIALI**);
6. Assistenza al parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado.

V. Docenti: Personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo; Ata: Personale Dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del proprio profilo che svolge mansioni di altro profilo

VI. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata (solo assegnazioni)

VII. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (solo assegnazioni)

VIII. Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4.12.2017 (solo assegnazioni).

NOTA BENE
È possibile usufruire di una sola precedenza. Il personale che si trova nelle condizioni di poter usufruire di più precedenze, per avere maggiori opportunità

di ottenere il movimento richiesto, dovrà dichiarare la precedenza che sarà valutata prima tra quelle in suo possesso.
A parità di precedenza si considera il punteggio e a parità di precedenza e punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
DOCUMENTAZIONE ASSISTENZA L. 104/92
ELIMINAZIONE DEL REFERENTE UNICO
Le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria riferite al punto IV del CCNI, laddove si riferiscono a personale che può beneficiarne in qualità di referente unico dell'assistenza es.
• "uno dei fratelli o delle sorelle", • "solo figlio/figlia", • "unico parente o affine entro il secondo grado"
vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali, senza poter più fare riferimento al criterio di unicità nell'assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità.
Sono altresì inapplicabili, per sopravvenuta incompatibilità, le disposizioni che prevedono obblighi di autodichiarazione delle situazioni di esclusività o unicità.

ATTENZIONE! **INDICAZIONE DEL CODICE COMUNE - SINTETICO**

DI RESIDENZA (disabilità personale)/CURA/ASSISTENZA/CONIUGE TRASFERITO D'UFFICIO/MANDATO AMMINISTRATIVO

L'indicazione del codice sintetico del comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane) **di riferimento è obbligatoria** (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) **esclusivamente** se si intende esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane).

ESEMPIO

Comune di residenza (disabilità personale)/cura/assistenza/coniuge trasferito d'ufficio/mandato amministrativo Vicenza:

opzione 1

- 1a preferenza Scuola X del Comune di Vicenza;
- 2a preferenza Scuola Y del Comune di Vicenza;

La domanda è corretta

opzione 2

- 1a preferenza Scuola X del Comune di Vicenza;
- 2a preferenza Scuola Y del Comune di Vicenza
- 3a preferenza CODICE COMUNE DI VICENZA (obbligatoria per inserire la preferenza 4)
- 4a preferenza Scuola /codice sintetico comune diverso da quello di Vicenza

La domanda è corretta

opzione 3

- 1a preferenza Scuola X del Comune di Vicenza;
- 2a preferenza Scuola Y del Comune di Vicenza
- 3a preferenza Scuola Z del Comune di Vicenza
- 4a preferenza Scuola /codice sintetico comune diverso da quello di Vicenza
- 5° preferenza ecc. altre scuole/codici sintetici della provincia di Vicenza

La domanda non è corretta

...perché prima della quarta preferenza andava indicato obbligatoriamente il codice del comune di Vicenza.

La mancata indicazione del comune (o distretto sub comunale) di riferimento (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. **Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria, senza diritto di precedenza.**

ECCEZIONI

Fanno eccezione le precedenze:

- **n. I (non vedenti/emodializzati);**
- **n. III lettera art. 21 legge 104/92 (personale con certificazione di handicap, anche non grave, e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie I, II e III della tabella A annessa alla Legge 648/1950).**

Per tali precedenze **non esiste alcun tipo di vincolo**, né in riferimento alla provincia in cui esercitare il diritto della precedenza, né per il criterio con cui esprimere le preferenze all'interno del modulo domanda (es. non è obbligatorio, in nessun caso, esprimere il codice del comune).

Precedenza n. IV: Inoltre, l'indicazione obbligatoria delle scuole/comune di assistenza **non è prevista** neanche per i genitori che richiedono la **precedenza per figli fino a 6 anni o superiore a 6 fino ai 12 anni.**

DISPOSIZIONI PERSONALE DI RELIGIONE CATTOLICA

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate d'intesa tra il Direttore Generale Regionale e l'Ordinario Diocesano competente a domanda dell'interessato (art. 2 comma 11), avendo riguardo alla ripartizione del territorio in diocesi, nel quadro delle disponibilità, comprensivo di tutti i posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti (art. 4 comma 1 CCNI 8 luglio 2020).

COSA PUÒ CHIEDERE UN DOCENTE DI RELIGIONE DI RUOLO

di essere:

- a. "utilizzati" in una scuola/istituto diverso della propria diocesi, nello stesso grado scolastico;
- b. "utilizzati", all'interno della propria diocesi, in un differente grado scolastico (ad esempio dall'infanzia alla primaria, o dalla sec. I grado alla sec. II grado).

- c. "utilizzati", all'interno della propria diocesi, in un altro settore formativo (ad esempio dalla primaria alla secondaria).

Inoltre, i docenti interessati potranno richiedere, sempre presentando il modello UR1 o il modello UR2:

- d. Assegnazione provvisoria territoriale (fuori dalla propria diocesi in possesso dell'idoneità della diocesi di destinazione).
- e. Assegnazione provvisoria professionale (sempre fuori dalla propria diocesi in possesso della specifica idoneità della diocesi di destinazione).

ATTENZIONE: I provvedimenti a) e b) sono considerati definitivi alla stregua di un ordinario trasferimento e dunque non hanno bisogno di ulteriori conferme negli anni successivi al nuovo utilizzo, i provvedimenti c), d), e) hanno la caratteristica della provvisorietà e vanno riconfermati nel successivo anno scolastico. In alternativa ad eventuale Trasferimento presso la diocesi di precedente Assegnazione Temporanea oppure all'interno della stessa diocesi attraverso il "passaggio di ruolo".

IN CASO DI RIDUZIONE ORARIA

I docenti di religione che nella propria scuola subiscono una riduzione fino ad un quinto dell'orario cattedra possono chiedere l'utilizzo delle ore mancanti con ore a disposizione nella scuola di "titolarità" (utilizzo permanente); mentre se in servizio su più scuole, rimarranno a disposizione nella scuola dove è avvenuta la riduzione (art. 2 comma 7 del CCNI).

QUALI ALTRE TUTELE OFFRE IL CONTRATTO NAZIONALE SULLE UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI

I docenti di religione a cui è stata revocata l'idoneità ecclesiastica per l'insegnamento della religione cattolica previsto dall'art. 3 comma 4 della legge 186/2003 possono richiedere l'utilizzo secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 11 che richiama il comma 3: "Il personale in esubero su provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell'ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine:

- a. insegnamenti richiesti per l'utilizzazione a domanda per i quali si possiede l'abilitazione;
- b. altri insegnamenti per cui si possiede l'abilitazione; c) insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti. L'utilizzazione d'ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l'interessato, compreso il personale di cui all'art. 14, comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, è in possesso del previsto titolo di specializzazione, nonché qualora stia frequentando l'apposito corso di formazione; è fatto salvo quanto previsto all'ultimo periodo del successivo art. 5, comma 6".

NOTA BENE: È possibile ottenere la precedenza per il rientro nella sede di prima titolarità, se questa si è persa a causa della riduzione oraria.

DISPOSIZIONI PERSONALE EDUCATIVO

Al **personale educativo** si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le utilizzazioni ed assegnazione provvisorie del personale docente.

In particolare:

- a. in presenza di **esubero provinciale** si applica la disciplina per l'utilizzazione a domanda in altro ruolo, per classi di concorso o posti di sostegno per i quali gli interessati siano in possesso del prescritto titolo.
- b. qualora **presso istituzioni educative maschili esistano posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità femminile e, reciprocamente, presso istituzioni educative femminili posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità maschile**, dovrà essere, inoltre, prevista la possibilità che le operazioni di utilizzazione, finalizzate alla copertura di detti posti, siano disposte nei confronti di tutto il personale educativo soprannumerario, prescindendo quindi dal relativo ruolo di appartenenza (ruolo maschile - ruolo femminile) e prioritariamente presso l'istituzione di precedente titolarità. Dovrà, infine, essere garantita l'utilizzazione del personale educativo presso le altre istituzioni educative.

Il personale educativo trasferito quale soprannumerario negli ultimi nove anni, che abbia richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità, può richiedere l'utilizzazione nell'istituzione di precedente titolarità con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

Gli interessati all'assistenza per la compilazione delle domande potranno rivolgersi alle segreterie territoriali UIL Scuola

Per conoscere la sede più vicina [clicca qui www.uilscuola.it](http://www.uilscuola.it)
